

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1716

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAPRILI, RUSSO SPENA, SODANO,  
GAGLIARDI, ALLOCCA, BONADONNA, CAPELLI, CONFALO-  
NIERI, DI LELLO FINUOLI, EMPRIN GILARDINI, GIANNINI,  
GAGGIO GIULIANI, LIOTTA, MARTONE, BRISCA MENAPACE,  
NARDINI e TECCE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2007

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
concernente le attività svolte dal SISMI in relazione al  
materiale acquisto dall’Autorità giudiziaria, a seguito di  
perquisizione effettuata in data 5 luglio 2006

ONOREVOLI SENATORI. - La notizia, diffusa in questi giorni dagli organi d'informazione, relativa all'archivio segreto rinvenuto, nel corso di perquisizioni effettuate su ordine dell'Autorità giudiziaria, in data 5 luglio 2006, in un appartamento in uso al SISMI, desta a ragione notevole perplessità e preoccupazione nell'opinione pubblica, come nelle istituzioni. È significativa, in tal senso, la delibera approvata all'unanimità dal Consiglio superiore della magistratura, in esito all'apertura di un procedimento «a tutela», in ordine alla documentazione rinvenuta nel corso di quella perquisizione. Da tali documenti risulta che numerosi magistrati sono stati oggetto «di informative e di osservazione ad opera di appartenenti o collaboratori del Servizio di informazione militare (...) anche al fine di condizionare od ostacolare l'attività giurisdizionale di tali magistrati, di impedirne la partecipazione a organismi sovranazionali, di delegittimarli attraverso il discredito personale, ledendo con ciò, insieme alla loro dignità personale, l'esercizio autonomo e indipendente della giurisdizione e incidendo (o tentando di incidere) sulle consapevoli determinazioni dell'organo di autogoverno e finanche sulla composizione dello stesso». Si tratterebbe, secondo le notizie riportate dalla stampa, di circa cinque anni (dal 2001 al 2006) di attività di spionaggio su giornalisti, esponenti politici, quattro procure della Repubblica (Milano, Palermo, Roma, Torino), 203 giudici (di cui 47 italiani), di 12 paesi d'Europa e persino *Magistrats Européens pour la démocratie et les libertés* (MEDEL), l'associazione di magistrati europei di idee progressiste, che ha lo status di osservatore presso il Consiglio d'Europa. Di quest'ultima, in particolare, in un appunto al direttore del SISMI, si stigmatizzano an-

che fini ed attività in favore del rispetto dei diritti umani, quasi fossero attività criminali o eversive da cui proteggere lo Stato. Così, l'impegno per la garanzia dell'indipendenza della magistratura, la critica a leggi antiterrorismo che derogano ai principi dello Stato di diritto, l'opposizione a normative restrittive in tema di immigrazione, sembrano essere ritenute, da parte dei redattori di tali *dossier*, attività antidemocratiche. La «neutralizzazione del nemico politico» si sarebbe così articolata nella «valutazione costante degli "atteggiamenti impropri" propalati, adottati o adottandi, da organi o persone», nel monitoraggio continuo di «ogni iniziativa o ipotesi di iniziativa volta a incidere sul regolare funzionamento, sul corretto esercizio e sulla credibilità di organi e/o soggetti di Governo». Di qui, la sorveglianza costante su presunti legami di magistrati, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni, con esponenti delle forze politiche d'opposizione, o con aree politico-ideologiche anche di altri Paesi, ritenute pericolose per la stabilità della compagine governativa di allora, e con il potere costituito, identificato *tout court* nella garanzia dell'indipendenza e dell'integrità dello Stato, che gli stessi servizi dovrebbero, stando al dettato della legge, tutelare. Il fine, e ad un tempo il limite di legittimazione dell'attività dei servizi segreti, risiede infatti proprio nella tutela dell'ordinamento democratico e costituzionale e nella sicurezza dello Stato, e non certo nella garanzia della stabilità di una contingente compagine governativa, di un equilibrio politico o del potere costituito. È quindi evidente che, qualora le notizie riportate dalla stampa corrispondano a verità, le attività di monitoraggio così realizzate esulano radicalmente dai fini e dai compiti istituzionali del SISMI, cui la legge 24 otto-

bre 1977, n. 801, attribuisce il ruolo di difesa, sul piano militare, dell'indipendenza e dell'integrità dello Stato «da ogni pericolo, minaccia o aggressione». Tale non può ritenersi, infatti, illegittimo esercizio della libertà di espressione, manifestazione e divulgazione del pensiero, del diritto di informazione e di critica, della stessa contestazione politica e ideologica, che rappresentano i principi fondativi di una democrazia pluralista e dello Stato di diritto. Le notizie inerenti l'archivio del SISMI inducono quindi certamente, in ultima istanza, ad una più ampia riflessione sulle funzioni, sulle finalità e sui requisiti di legittimazione dei servizi segreti in uno Stato democratico, che si identifica, come ricordava Bobbio, nel «governo della cosa pubblica in pubblico». Ma soprattutto, nell'immediato, tali notizie manifestano l'esigenza assoluta e prioritaria di accertare le finalità, il contenuto, l'eventuale illiceità e le relative responsabilità per il monitoraggio,

asseritamente compiuto da funzionari o collaboratori del SISMI, nel periodo compreso tra giugno 2001 e maggio 2006, anche al fine di evitare il ripetersi di simile operato in futuro.

A tal fine, il presente disegno di legge propone l'introduzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, accerti la natura, il contenuto, le eventuali responsabilità connesse a tale attività del SISMI, prevedendo dettagliatamente la disciplina dei poteri, delle funzioni e dell'organizzazione del lavoro della Commissione stessa. La particolare urgenza e rilevanza dell'oggetto dell'inchiesta della istituenda Commissione, il rilievo pubblico che ha assunto la vicenda dell'archivio riservato del SISMI, nonché la necessità di acclarare le eventuali responsabilità a tale vicenda connesse, inducono quindi ad auspicare la pronta approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Istituzione e funzioni)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta concernente le attività svolte dal SISMI in relazione al materiale acquisito dall'Autorità giudiziaria, a seguito di perquisizione effettuata in data 5 luglio 2006, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare la natura, il contenuto, le finalità, l'eventuale illiceità e le relative responsabilità, per la presunta attività di monitoraggio compiuta da appartenenti o collaboratori del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), nel periodo compreso tra il giugno del 2001 e il maggio del 2006, relativa ad esponenti della magistratura, all'Associazione *Magistrats Européens pour la démocratie et les libertés* (MEDEL), a membri di organi costituzionali o a rilevanza costituzionale, giornalisti ed ogni altra persona menzionata nella documentazione rinvenuta nell'appartamento sito in Roma, via Nazionale 230, in uso al SISMI, nel corso di perquisizioni effettuate su ordine dell'Autorità giudiziaria, in data 5 luglio 2006.

2. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione presentando al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

## Art. 2.

*(Composizione e funzionamento)*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

3. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 2.

## Art. 3.

*(Poteri e limiti)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto

salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. Per le audizioni a testimonianza in Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale.

3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto di Stato, né il segreto d'ufficio, professionale e bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge. La Commissione acquisisce la documentazione raccolta o prodotta sui fatti oggetto dell'inchiesta dal Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, comunque nel rispetto dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

5. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

6. La Commissione, a maggioranza assoluta dei propri membri, stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal

segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.

Art. 4.

*(Obbligo del segreto)*

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, con informazioni diffuse in qualsiasi forma, è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 5.

*(Organizzazione dei lavori)*

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri membri.

2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e

strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 6.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.